



Legge di stabilità

Le misure riguardanti la scuola

Testo	Note UIL Scuola
<p>Art. 4 - 73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.</p>	<p>L'art. in questione escludeva "l'istruzione scolastica" dai tagli.</p>
<p>74. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».</p>	<p>Riduzione del contingente di personale comandato al MIUR per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica</p>
<p>75. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».</p>	<p>Innalzamento dei parametri per l'assegnazione del dirigente scolastico: 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 600 unita', ridotto fino a 300 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.</p>
<p>76. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».</p>	<p>Alle istituzioni scolastiche senza dirigente scolastico non può essere assegnato un DSGA in via esclusiva, ma ne è assegnato uno in comune con altre scuole.</p> <p>Il 10% dei risparmi ottenuti da questa norma, previo negoziato con le OO.SS., è destinato a finanziare una indennità mensile per i DSGA utilizzati su più scuole.</p>

<p>commi da 77 a 86 = AFAM</p>	
<p>87. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.</p>	<p>Sono accantonati posti di assistenti tecnici per gli ITP in soprannumero.</p>
<p>88. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 74 a 76 e da 79 a 87 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio</p>	<p>Le somme eccedenti i risparmi previsti: (30,0 milioni nel 2012; 33,7 milioni nel 2013 e 62,9 milioni nel 2014) confluiranno nel "fondo per la valorizzazione dell'istruzione", per il quale si stanziavano 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, che sarà ripartito tra scuola, Afam e Università con decreto del MIUR di concerto con il MEF.</p>
<p>89. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».</p>	<p>Conferma della destinazione di risorse per gli "scatti" di gradone del personale scolastico.</p>
<p>«Art. 4-terdecies. (Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici) 1. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: «Art. 33. – (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione</p>	<p>Ribadito l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle situazioni di soprannumero ...</p>

<p>pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.</p> <p>3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.</p> <p>5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.</p> <p>6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.</p> <p>7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.</p> <p>8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento</p>	<p>... le amministrazioni inadempienti non potranno effettuare nuove assunzioni, di qualunque tipo.</p> <p>L'inosservanza delle procedure si configura come responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.</p> <p>In caso di soprannumero è dovuta l'informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Dopo 10 giorni dall'informativa l'amministrazione può collocare in pensione i dipendenti che abbiano 40 anni di contribuzione, con preavviso di sei mesi, oppure verificare le possibilità di ricollocazione parziale o totale nella stessa amministrazione o con altre, previo accordo tra le stesse, nell'ambito regionale.</p> <p>Nelle more di accordi sindacali la ricollocazione è decisa dal dirigente nell'ambito regionale.</p> <p>I CCNL possono stabilire i criteri e le procedure per gestire le eccedenze attraverso i passaggi diretti ad altre amministrazioni al di fuori della regione.</p> <p>Dopo 90 giorni dalla comunicazione alle OOSS, il personale individuato come soprannumerario che non è ricollocato, con le modalità di cui ai commi precedenti, è posto in stato di disponibilità.</p> <p>Dalla data di collocazione in disponibilità il lavoratore è sospeso dal lavoro ed è retribuito con l'80% della retribuzione base e dell'IIS, per un massimo di 24 mesi, valevoli per il calcolo dell'anzianità e per l'ammontare delle pensioni.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".</p> <p>2. Le procedure di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge".</p>	<p>Sono mantenuti gli eventuali assegni familiari in godimento.</p> <p>Le norme si applicano anche nei casi degli Enti dissestati.</p>
<p>ART. 5 - c.14. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.</p>	<p>Finanziamenti alle scuole paritarie = 242 milioni di euro per il 2012</p>